



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 261 del 20.12.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 25 LUGLIO 2012 N. 3850".

L'anno duemiladodici e questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 14.45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	A
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	A
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Lombardia:

– con DGR n. IX/3850 del 25 luglio 2012 “*Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale*” ha stabilito di individuare e applicare sperimentalmente a livello regionale, per un periodo di dodici mesi:

- l’assegnazione ai Comuni di un contributo giornaliero sulle spese complessive sostenute per l’accoglienza in **comunità residenziale dei minori** allontanati, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, dal nucleo familiare di origine;
- l’assegnazione alle famiglie affidatarie che accolgono, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, minori provenienti da situazioni di deprivazione familiare connotate da carenze educative, episodi di maltrattamento, di un contributo mensile per le spese che le famiglie sostengono per interventi di prevenzione e cura di carattere sociosanitario e/o sanitario;

– con il D.D.G. n. 7080 del 3 agosto 2012, attuativo della D.G.R. 3850/2012, ha approvato il Piano operativo per l’attuazione degli interventi sociosanitari a favore di minori accolti nelle strutture residenziali e dei minori in affidamento ed ha stabilito che l’ASL stipula con il Comune/l’Ambito territoriale una convenzione al fine di garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali (comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia);

– con il D.D.G. n. 9654 del 30 ottobre 2012, anche esso attuativo della D.G.R. 3850/2012, ha approvato lo schema tipo di convenzione suddetto, demandando alle Aziende Sanitarie Locali la sottoscrizione della convenzione con i rispettivi Enti capofila dell’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona entro il 30 novembre 2012;

Dato atto che la convenzione:

- ha per oggetto la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione del contributo sul fondo sociosanitario a sostegno delle rette, di cui il Comune è tenuto al pagamento, per i minori accolti nelle strutture residenziali a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento;
- è finalizzata a garantire una adeguata presa in carico del minore e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune titolare dell’intervento un contributo per quelle prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell’ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato (PEI) definito dalla comunità, per ciascun minore rendicontato dal Comune a cui è stato affidato il minore;
- ha durata sperimentale per 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

Considerato che il Comune di Lecco - in qualità di Ente capofila dell’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona - deve sottoscrivere la convenzione con l’ASL di Lecco entro il 30 novembre 2012;

Preso atto che il D.D.G. n. 9654/2012 è stato illustrato ai Sindaci dell’Ambito distrettuale di Lecco e che lo schema di convenzione è stato approvato nell’Assemblea del 27 novembre 2012;

Visto l'allegato "Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e Comuni derivanti dall'attuazione degli interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3850", composto da tredici articoli, predisposto ed approvato dalla Regione Lombardia con il D.D.G. 30 ottobre 2012 n. 9654;

Visti:

- l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- le disposizioni vigenti in materia;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, lo "*Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e Comuni derivanti dall'attuazione degli interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3850*", predisposto ed approvato dalla Regione Lombardia con il decreto 30 ottobre 2012 n. 9654, composto da tredici articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di demandare al Direttore dei Servizi Sociali d'Ambito di Lecco ogni adempimento in materia, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione dello "Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e Comuni derivanti dall'attuazione degli interventi a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3850", prot. n. 54665 del 29-11-2012

Lecco, 29-11-2012



IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott. Marinella Panzeri

Marinella Panzeri

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N.
54665 DEL 29.11.2012

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 18.12.2012





IL DIRETTORE DI SETTORE
Michela Brivio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Nadia Crippa

Nadia Crippa

Pratica trattata da: Laura Arrigoni Neri

**SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
AI SENSI DELLA D.G.R. 25 LUGLIO 2012 N. 3850**

 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione C.C. n. 851 del 20/12/2015
 **IL SINDACO**
 **IL DIRETTORE GENERALE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecco (di seguito denominata semplicemente "ASL") codice fiscale e partita IVA 02356390134 nella persona del Direttore Generale, dott. Enzo Lucchini, domiciliato per la carica in Lecco, Corso Carlo Alberto n. 120

E

Il Comune di Lecco (Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona) (di seguito denominato semplicemente "Ente capofila") codice fiscale e partita IVA 00623530136 nella persona del Direttore dei Servizi Sociali d'Ambito, dott.ssa Marinella Panzeri, domiciliata per la carica in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 132

PREMESSO

- che la d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3850 "Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale regionale" stabilisce di individuare e applicare sperimentalmente a livello regionale, per un periodo di dodici mesi, l'assegnazione ai Comuni di un contributo giornaliero pari a € 35,00 sulle spese complessive sostenute per l'accoglienza di minori presso strutture residenziali (comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia), allontanati dal proprio nucleo familiare, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento;
- che la suddetta d.g.r. e il d.d.g. del 3 agosto 2012 n.7088 stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse destinate, in via sperimentale, al sostegno degli interventi sociosanitari a favore dei minori accolti nelle strutture residenziali;
- che tali interventi sono posti a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale destinato alle attività sociosanitarie integrate, in quanto rientranti nei livelli essenziali di assistenza disciplinati con DPCM 29 novembre 2001;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Azienda sanitaria locale della provincia di (*indicare denominazione dell'ASL*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione della sopra citata d.g.r. n.3850 e degli atti successivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione – in via sperimentale – del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario a sostegno delle rette, di cui il Comune è tenuto al pagamento, per i minori accolti nelle strutture

residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'ASL e l'Ente capofila definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r. 25 luglio 2012 n. 3850 e dal d.d.g. 3 agosto 2012 n. 7088, con riferimento ai Comuni dell'Ambito territoriale che richiederanno il contributo regionale, durante il periodo di sperimentazione, secondo i criteri previsti da Regione Lombardia.

Art. 2 Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziali a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile, per motivazioni riconducibili a condizioni di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Le strutture residenziali a cui si riferisce la misura regionale sono le comunità educative, le comunità familiari e gli alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2005 n.20762 e il d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento dei minori presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3 Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune titolare dell'intervento - per un periodo sperimentale di dodici mesi - un contributo per quelle prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato definito dalla comunità, per ciascun minore rendicontato dal Comune a cui è stato affidato il minore .

Art. 4 Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'Ente capofila garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- trasmettere – **entro le scadenze previste al successivo articolo 6** - la rendicontazione relativa ai minori accolti presso le strutture residenziali che presentano le caratteristiche di cui al precedente articolo 2, contestualmente a Regione Lombardia (DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale) e all'ASL completa delle informazioni richieste dal format regionale;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ASL la seguente documentazione di supporto ai fini dell'erogazione del contributo relativa a **ciascun minore** rendicontato nella scheda di rendicontazione trasmessa all'ASL e a Regione Lombardia:
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso dei servizi sociali comunali attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in comunità;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dai servizi sociali comunali;
- aggiornare trimestralmente l'ASL sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;

- fornire all'ASL gli elementi contabili attestanti il pagamento delle rette oggetto del contributo;
- fornire all'ASL eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ASL.

Art. 5

Impegni e compiti dell'Azienda sanitaria locale

L' ASL si impegna a:

- effettuare l'istruttoria della scheda di rendicontazione presentata dall'Ente capofila;
- verificare eventuali anomalie contenute nella scheda di rendicontazione direttamente con l'Ente capofila;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, di un Piano Educativo Individualizzato che preveda un programma di interventi a carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente capofila e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella scheda di rendicontazione;
- chiedere all' Ente capofila eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere la fase di istruttoria **entro 30 giorni** dal ricevimento della rendicontazione di cui al successivo articolo 6; per la rendicontazione relativa al periodo agosto – settembre 2012 il termine previsto è di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante **entro 60 giorni dalla conclusione della fase di istruttoria** all'Ente capofila o – in caso di accordo tra Ente capofila e Comuni afferenti all'Ambito – direttamente al Comune titolare dell'intervento o altra forma di gestione associata delegata dai Comuni per la gestione degli interventi relativi alla tutela minori (consorzio / azienda speciale);
- effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

In aderenza a quanto previsto dalla d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3850 la rendicontazione delle presenze andrà effettuata da ciascun Comune all'Ente capofila attraverso la specifica scheda fornita dalla DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale (Scheda C).

L'Ente capofila inoltra i dati aggregati ricevuti dai singoli Comuni contestualmente alla DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale e all'ASL secondo le seguenti scadenze:

- **entro il 30.09.2012** per la rendicontazione relativa al periodo agosto – settembre 2012;
- **entro il 15.01.2013** per la rendicontazione relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2012 (con la possibilità di integrare la scheda con le presenze di settembre, solo nel caso queste non siano state rendicontate entro il 30.09.2012);
- **entro il 15.04.2013** per la rendicontazione relativa al periodo gennaio – febbraio – marzo 2013;

- entro il 15.09.2013 per la rendicontazione relativa al periodo aprile – maggio – giugno - luglio 2013;

Nel caso siano riscontrate dalle parti delle correzioni e/o delle integrazioni da apportare ai dati rendicontati e trasmessi, queste potranno essere effettuate con le rendicontazioni successive, accordandosi per le opportune compensazioni economiche.

Ai fini della determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti criteri:

- per i nuovi inserimenti o dimissioni si considera la presenza del minore nella struttura residenziale per almeno la metà + 1 dei giorni del mese in questione;
- per i periodi di assenza del minore dalla struttura, per rientri in famiglia o altra motivazione, si considererà l'intero mese purché il Comune sia tenuto al pagamento dell'intera retta mensile prevista dalla struttura.

Nel caso in cui due Comuni compartecipano al pagamento della retta di uno stesso minore, l'Ente capofila si raccorderà con l'ASL sulle modalità di liquidazione del contributo.

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione e della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ASL, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione (scheda C) l'ASL dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente capofila, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ASL i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ASL provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente capofila, al Comune e/o al Consorzio/Azienda speciale. L'Ente capofila individua – in stretto raccordo con i Comuni afferenti all'Ambito territoriale - gli enti a cui l'ASL dovrà erogare il contributo regionale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente capofila.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di **12 (dodici) mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Azienda sanitaria locale assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ASL nella persona di.....

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera / linee guida del titolare.

Art. 11 Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12 Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la e convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'Azienda Sanitaria Locale
Il Direttore Generale
dott. Enzo Lucchini

p. il Comune di Lecco
Il Direttore dei Servizi Sociali d'Ambito
Dott.ssa Marinella Panzeri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02 GEN. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17 GEN. 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 02 GEN. 2013.

Li, 02 GEN. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE